DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA
c/o Comitato Regionale FVG LND
Via Scamozzi, 5 - 33057 Palmanova (UD)
Tel. +39 0481 534430
dp.gorizia@lnd.it dp.gorizia.lndfvg@pec.it
https://friuliveneziagiulia.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 4/12/2025

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. **2**
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. **2**
COMUNICATO UFFICIALE N. 203 DELLA L.N.D. 2
COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DELLA L.N.D. 2
CIRCOLARE N. 22 DELLA L.N.D. 2
CIRCOLARE N. 23 DELLA L.N.D. 2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE **3**
"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO" 3
COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2025/2026 4
COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2025/2026 4
SVINCOLI ART. 109 4
SVINCOLO ART. 117 BIS 4
TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 5
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA **6**
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E MODULO DI PRESENTAZIONE DEL CLUB 6
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE **12**
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE **12**
RAGGRUPPAMENTI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – FASE AUTUNNALE 12
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE **12**
CAMPI DI GIUOCO 12
RECUPERI 13
ALTRE VARIAZIONI 13
RISULTATI GARE **15**
GIUSTIZIA SPORTIVA **17**
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 17
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 23

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Su indicazione del Presidente del CONI e del Presidente Federale, si dispone un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l'intero prossimo fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 203 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 203 della L.N.D. dd. 01/12/2025, inerente "Regolamento fase nazionale Campionato Juniores Dilettanti - stagione sportiva 2025/2026".

Comunicato Ufficiale n. 206 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il C.U. n. 206 della L.N.D. dd. 02/12/2025, inerente "Sorteggio Seconde Classificate Campionato di Eccellenza – stagione sportiva 2025/2026"

Circolare n. 22 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 22 della L.N.D. dd. 02/12/2025, inerente "Circolare 34/2025 Centro Studi Tributari LND".

Circolare n. 23 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 23 della L.N.D. dd. 04/12/2025, inerente "Chiarimenti sulle disposizioni normative in materia di DASPO e gestione dei titoli di accesso e abbonamenti".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"

Di seguito pubblichiamo il programma degli anticipi per **Sabato 06/12/2025 ore 14.30:**

15^ Giornata
ECCELLENZA

RIVE D'ARCANO FLAIBANO	-	TOLMEZZO CARNIA	
U.FINCANTIERI MONFALCONE	-	MUGGIA 1967	**(su accordo)**
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	-	SANVITESE	**(d'autorità)**
COM. FONTANAFREDDA	-	CHIONS	**(d'autorità)**
POL. TAMAI	-	NK KRAS REPEN	**(d'autorità)**
POL. CODROIPO	-	JUVENTINA S.ANDREA	**(d'autorità)**
PRO GORIZIA	-	NUOVO PORDENONE 2024	**(su accordo)**

PROMOZIONE

TRICESIMO	-	DEPORTIVO JUNIOR	**(ore 15:30 su accordo)**
PRO CERVIGNANO RUDA	-	SEVEGLIANO FAUGLIS	**(d'autorità)**
CORVA	-	BUJESE CALCIO	**(d'autorità)**
OL3	-	CORNO CALCIO	**(d'autorità)**
CALCIO AVIANO	-	TRIESTE VICTORY ACADEMY	**(d'autorità)**
CALCIO TEOR	-	FIUMICELLO 2004	**(d'autorità)**
CALCIO MANIAGO VAJONT	-	SISTIANA SESLJAN	**(ore 16:30 su accordo)**

11^ Giornata
1^ CATEGORIA A

TAGLIAMENTO	-	VALVASONE ASM	**(ore 15:00 su accordo)**
VALLENONCELLO	-	CORDENONESE 3S	**(ore 16:00 su accordo)**
VIVAI COOP RAUSCEDO GRAVIS	-	UNIONE SMT CALCIO	**(ore 17:30 su accordo)**

1^ CATEGORIA B

UNION 91	-	CUSSIGNACCO CALCIO	**(Via Carnia, Lauzacco)**
SERENISSIMA PRADAMANO	-	BERTIOLO	**(ore 17.00 su accordo)**

1^ CATEGORIA C

CORMONESE - RONCHI CALCIO

Inoltre, di seguito pubblichiamo il programma degli anticipi per **Sabato 13/12/2025 ore 14.30:**

12^ Giornata
1^ CATEGORIA A

AZZANESE 1921 - SPAL CORDOVADO

1^ CATEGORIA B

BERTIOLO - RISANESE

1^ CATEGORIA C

COSTALUNGA - MARANESE

Si comunica che la gare:

- del Campionato di Eccellenza JUVENTINA S.ANDREA – NK KRAS REPEN è stata posticipata d'autorità **a DOMENICA 14/12/2025 alle ore 14:30.**
- del Campionato di Promozione AZZURRA PREMARIACCO – PRO CERVIGNANO RUDA è stata posticipata d'autorità **a DOMENICA 14/12/2025 alle ore 14:30.**

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2025/2026

Si ricorda il programma delle gare di ritorno delle SEMIFINALI della manifestazione di cui all'oggetto:

R: 10/12/2025 ORE 20.00

SANVITESE – CHIONS

POL. TAMAI – JUVENTINA S.ANDREA

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2025/2026

Si ricorda il programma aggiornato delle gare dei QUARTI DI FINALE della manifestazione di cui all'oggetto:

R: 10/12/2025 ORE 20.00

PRO CERVIGNANO RUDA – BUJESE CALCIO

TRICESIMO CALCIO – CORNO CALCIO 1929

CORVA CALCIO – DEPORTIVO JUNIOR **Via Verdi, Fiume Veneto**

R: 10/12/2025 ORE 20.30 (su accordo)

FIUMICELLO 2004 – CALCIO AVIANO

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
3.912.996	FANNA Gianluca	25.09.2008	MARIANO

SVINCOLO ART. 117 BIS

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del calciatore svincolato in base all'art. 117 Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
…omississ…			
1.094.049	NHAGA LANE ALEXANDRE	12.04.1997	PRO GORIZIA

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

omissis…

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

omissis…

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" tesserate per Società professionistiche.

3.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste"tra Società "non professionistiche" partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

omissis…

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla LND a Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

omissis…

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

omissis…

Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

omissis…

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti" tra Società dilettantistiche:

omissis…

- **dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025;**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

omissis…

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- **dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

omissis…

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "Giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E MODULO DI PRESENTAZIONE DEL CLUB

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 (scaricalo **QUI**) e dal Comunicato Ufficiale n.18 "Sistema di qualità dei club giovanili" (scaricalo **QUI**) del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e come riportato anche nel CU FVG n.16 del 9/9/2025 e successivi (CU FVG n.19 del 16/9/2025), le ***Dichiarazione di Impegno*** andavano inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 25 Settembre 2025 con le modalità previste nel CU FVG n.16 del 9/9/2025, pag. 11.

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 (scaricalo **QUI**) e dal Comunicato Ufficiale n.18 "Sistema di qualità dei club giovanili" (scaricalo **QUI**) del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e come riportato anche nel CU FVG n.16 del 9/9/2025 e successivi (CU FVG n.19 del 16/9/2025), **tutte le Società di 1° e 2° che svolgono attività giovanile anche se in una sola delle categorie giovanili** (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi):

- dovranno presentare il ***Modulo/Modello di presentazione della società*** (allegato n. 2 del CU SGS n.36 – clicca QUI)

Con CU SGS n.34 (clicca QUI) del 4 ottobre 2025 e con CU SGS n.36 del 9 ottobre 2025 (clicca **QUI**), il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC definisce alcuni chiarimenti, tra cui le nuove scadenze perentorie (vedasi anche CU FVG n.34 del 24/10/2025 – clicca QUI).

La scadenza perentoria per l'invio del Modulo di Presentazione (per i Club di 1 e 2 Livello) era entro e non oltre il 15 novembre 2025, come da CU SGS n.34

Per i club di 3° e 4° livello, in sostituzione del Modulo di Presentazione, va compilato il FORM (allegato n.1 al CU SGS n.36 del 9/10/2025 – clicca QUI)

La scadenza perentoria per l'invio del FORM (per i club di 3 e 4 livello) era entro e non oltre il 15 novembre 2025, come da CU SGS n.34

(L'inosservanza dei suddetti termini nel deposito del "Modulo di Presentazione del Club" costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da comminare alle società inadempienti.)

Ad integrazione della nota pubblicata nel CU FVG n. 24 del 25/9/2025, sul CU FVG n.26 del 2/10/2025 e successive, con la presente si evidenzia che **alla data del 15/11/2025** i club in elenco hanno presentato:

1) la *Dichiarazione di Impegno* ed
2) *il Modulo di Presentazione (club di 1 e 2 livello) o FORM (club di 3 livello)* **(in grassetto)**

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 1° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Delegazione Gorizia

ATLAS FOOTBALL ACADEMY ASD
ASD AQUILEIA
ASD AUDAX SANROCCHESE
ASD BISIACA ROMANA
ASD CALCIO PIERIS 1925
ASD CALCIO RUDA
ACD CORMONESE
ASD FALCON GIRLS ACADEMY
ASD ISM GRADISCA
ASD ISONTINO CALCIO
ASD JUVENTINA ASD
ASD GRADESE CALCIO
ASD PRO ROMANS 1921
ASD RONCHI CALCIO
ASD SOVODNJE
ASD TERZO
ASD TORRE TC
ASD TORVISCOSA
ASD TURRIACO 1922
US AZZURRA

Delegazione Pordenone

ADUS SPILIMBERGO
ASD CAVOLANO CALCIO
APDC CHIONS
ASD AC CORVA
ASD ARZINO
ASD BORGOMEDUNA CALCIO
ASD CALCIO BANNIA
ASD CALCIO ZOPPOLA
AC CORDENONESE3S ASD
ASD FESTA IN PIASSA
GSD FIDES

ASD G.S. CONDOR
ASD MANIAGO
ASD PORDENONE CALCIO A 5
ASD PRATA CALCIO
ASD PRAVIS 1971
ASD POLCENIGO BUDOIA
ASD PRODOLONESE
ASD PRO FAGNIGOLA
ASD REAL CASTELLANA
ASD SACILESE
ASD SAN FRANCESCO
USD SAN QUIRINO
ASD SANVITESE
ASD SAS CASARSA
GSD SAVORGNANESE
ASD SESTO BAGNAROLA
ASD TIEZZO 1954
ASD TORRE
ASD UNITED PORCIA
ASD UNION PASIANO
ASD UNIONE SMT CALCIO
ASD USVAS
ASD VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS
ASD VIVARINA
MACCAN PRATA C5 ASD aRL

Delegazione di Tolmezzo

USD AMPEZZO
ASD CALCIO SAPPADA
ASD MOBILIERI SUTRIO
ASD OVARESE
ASD SAN PIETRO
ASD STELLA AZZURRA
ASD VELOX PAULARO
ASD VILLA

Delegazione di Trieste

ASD CAMPANELLE
ASD C.G.S.
ASD CHIARBOLA PONZIANA CALCIO
ASD DOMIO CALCIO
ASD MLADOST
ASD MONTEBELLO DON BOSCO
ASD MUGGIA 1967
ASD NUOVO SONCINI CALCIO
ASD ROIANESE
ASD SAN GIUSTO FOOTBALL ACADEMY
ASD SANT'ANDREA SAN VITO
ASD AŠD SISTIANA SESLJAN
SS SAN GIOVANNI ASD

Delegazione Udine

ASD ACADEMY ANCONA
ASD AMICI DELLO SPORT
ASD ANCONA LUMIGNACCO

ASD ARTENIESE
ASD AZZURRA PREMARIACCO
ASD BRIAN LIGNANO CALCIO
ASD BUJESE CALCIO
ASD CALCIO TEOR
ASD CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE
ASD COMETAZZURRA
ASD COMUNALE POCENIA
ASD CORNO CALCIO 1929
ASD CUSSIGNACCO CALCIO
ASD DE AGOSTINI ACADEMY
ASD DEPORTIVO JUNIOR
ASD FORUM JULII CALCIO
ASD FULGOR
ASD GEMONESE
ASD GRIGIONERI SAVORGNANO
ASD GS CHIAVRIS
ASD LME
ASD MAJANESE
SSD MANZANESE CALCIO a RL
ASD MOIMACCO
ASD MORUZZO
ASD NIMIS
ASD NUOVA PASIANESE ACADEMY
ASD OL3
US PALAZZOLO ASD
ASD PALMARKET PAGNACCO
POLISPORTIVA CODROIPO ASD
ASD PORPETTO
ASD PRO CERVIGNANO
ASD RANGERS
ASD RIVE D'ARCANO FLAIBANO
ASD RIVIGNANO
ASD RIVOLTO
ASD SAN DANIELE CALCIO
ASD SAN GOTTARDO
ASD SEDEGLIANO
ASD SERENISSIMA PRADAMANO
ASD SEVEGLIANO FAUGLIS
ASD TARCENTINA
ASD TOLMEZZO CARNIA
ASD TORREANESE
ASD TRICESIMO CALCIO
ASD UNION'91
ASD UNIONE BASSO FRIULI
ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE
ASD UP REANESE
ASD VALNATISONE CALCIO
ASD VARMESE
SSD MANZANESE CALCIO A RL
UPC TAVAGNACCO ASD

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 2° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Delegazione di Gorizia

ASD FIUMICELLO 2004
ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE
ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

Delegazione Pordenone

ASD AC VIRTUS ROVEREDO
ASD ALTO LIVENZA ACADEMY
ASD CALCIO AVIANO
ASD CALCIO MANIAGO VAJONT
ASDC FIUME VENETO BANNIA
ASD LIVENTINA SAN ODORICO
ASD NUOVA VILLANOVA FOOTBALL CLUB
ASD RORAI PORCIA
ASD SPAL CORDOVADO

Delegazione di Tolmezzo

ASD CAVAZZO

Delegazione Trieste

ASD CLUB ALTURA
ASD POLISPORTIVA OPICINA
ASD TRIESTE VICTORY ACADEMY
ASD VESNA
SANT'IGNAZIO SSD ARL

Delegazione di Udine

ASD BUTTRIO CALCIO
ASD MAGNANO
ASD POLISPORTIVA COMUNALE LESTIZZA
ASD SANTAMARIA
ASD UDINE CITY FUTBOL SALA
ASD US PRO FAGAGNA
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD A RL

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 3° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

CLUB	PROGETTO PRESCELTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL 3° LIVELLO
Delegazione di Pordenone	
ASD COMUNALE FONTANAFREDDA	Sviluppo Programma AST
NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD	Sviluppo Programma AST
ASD POLISPORTIVA TAMAI	Sviluppo Progetto Area Psicologica nell'Attività Giovanile
Delegazione di Trieste	
ASD SAN LUIGI CALCIO	Accordo con Istituto Scolastico
Delegazione di Udine	
ASD UNION MARTIGNACCO	Sviluppo Programma AST
DONATELLO CALCIO SSD a RL	Sviluppo Programma AST
CJARLINS MUZANE SSD A RL	Sviluppo Programma AST
SS SANGIORGINA	Accordo con Istituto Scolastico

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CLUB DI 4° LIVELLO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

UDINESE CALCIO SPA

NB: in grassetto, negli elenchi sopra, si certifica la regolare ricezione del *Modulo di Presentazione* (per i club di 1 e 2 livello) o del *FORM* (per i club di 3 e 4 livello), non la correttezza dei contenuti (che rimane una responsabilità del Club).

MODULO DI CENSIMENTO ON LINE

Alla luce dei CU SGS n.34 del 4/10/2025 e n. 36 del 9/10/2025, come già anticipato sui CU FVG n. 30 del 14/10/2025 e n.34 del 24/10/2025:

Il *Modulo on line di censimento del settore giovanile* **dovrà essere compilato ENTRO e non oltre il termine perentorio del 15 novembre 2025** per i club di 2, 3 e 4 Livello.

Il *Modulo on line di censimento del settore giovanile* **dovrà essere compilato ENTRO e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2025** per i club di 1 Livello.

L'inosservanza dei suddetti termini per la registrazione della società nel "Censimento SGS OnLine" e nel deposito del "Modulo di Presentazione del Club" costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da comminare alle società inadempienti.

Le *Dichiarazione di Impegno* vanno inviate esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di 1° Livello usa il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTB77GMAibJO3aiLaLOFXj8mIRzAr8Jm1BtTxpw2oVvCrx0Q/viewform?usp=sharing&ouid=109335141286191792988

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di 2° Livello usa il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdARW5cZtqg5vjAe6DQArWn6Nu4l7kdqMwfmWvU5jM4823o3g/viewform?usp=sharing&ouid=109335141286191792988

Per caricare la Dichiarazione di Impegno per essere riconosciuti Club di 3° Livello usa il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkwZRJmlnkLspFEg0Wbr6tzQTYFIL2M4yUxngQ7IPrI2QcwQ/viewform?usp=sharing&ouid=109335141286191792988

I *Moduli di Presentazione del Club* e gli ulteriori documenti (questi ultimi solo per i Club di 2 e 3 Livello) vanno inviati esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

Il Modulo di Presentazione per essere riconosciuti Club di 1° Livello va inviato esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZBx91gDaVyPs4MQlvXxl47pfCLnFfD1wtKXYN2ktn2iB-0A/viewform?usp=sharing&ouid=109335141286191792988

Il Modulo di Presentazione per essere riconosciuti Club di 2° Livello va inviato esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcyvS7BtwNZhEp7PTy23Te8o4TFyhZMgII0BLuU6t444JZ5Q/viewform?usp=sharing&ouid=109335141286191792988

Il Modulo di Presentazione/FORM per essere riconosciuti Club di 3° Livello va inviato esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTWKNIW9CXDQbId4TBMpUyAUsso8ewZL016WcTqdqN2gAgaw/viewform?usp=sharing&ouid=109335141286191792988

Per eventuali informazioni relative agli elenchi di cui sopra, scrivere **esclusivamente** a: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

RAGGRUPPAMENTI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – FASE AUTUNNALE

3ª Giornata Domenica 9/11/2025:

Raggruppamento B	
CALCIO RUDA, CALCIO PIERIS 1925, MOSSA, TURRIACO 1922	disp.

6ª Giornata Sabato 29/11/2025:

Raggruppamento A	
SOVODNJE, MOSSA, SISTIANA-SESLJAN, U.FINCANTIERI MONFALCONE	disp.

Raggruppamento B	
TURRIACO 1922, CALCIO PIERIS 1925, JUVENTINA S.ANDREA, RONCHI CALCIO	disp.

Raggruppamento C	
UNIONE FRIULI ISONTINA, AUDAX SANROCCHESE, AZZURRA, PRO ROMANS 1921	disp.

6ª Giornata Domenica 30/11/2025:

Raggruppamento A	
CALCIO RUDA, AQUILEIA, ATLAS FOOTBALL ACCADEMY, BISIACA-ROMANA, ISONTINO CALCIO	ranp.

Raggruppamento B	
CORMONESE, I.S.M. GRADISCA, MLADOST, TERZO	disp.

Raggruppamento C	
PRO GORIZIA, ARIS SAN POLO CALCIO, FIUMICELLO 2004, GRADESE CALCIO	ann.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

CAMPI DI GIUOCO

GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15 – GIRONE A

Si comunica che la società **TORRE**, con decorrenza immediata, disputerà tutte le gare interne del Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 – girone A **presso il Campo sportivo comunale di Visco sito in via Dante Alighieri 16, stessa ora.**

RECUPERI

GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 14

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/12/2025	3 A	JUVENTINA S.ANDREA	BISIACA ROMANA	05/10/2025	18:30	09:30	COMUNALE SANT'ANDREA GORIZIA VIA DEL CARSO

ALTRE VARIAZIONI

JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/12/2025	11 A	TORVISCOSA	RONCHI CALCIO	06/12/2025	19:30	17:00	

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	11 A	PRO GORIZIA	ISONTINO CALCIO		10:30	12:00	SAN GIORGIO LUCINICO VIA DELLA MOCHETTA 32
07/12/2025	11 A	ROIANESE	SANT ANDREA SAN VITO		12:15		BUFFALO - COMUNALE A TRIESTE VIA PETRACCO 8
07/12/2025	11 A	SANGIORGINA	BISIACA ROMANA		10:30		MARCHESE F.MANGILLI FLUMIGNANO VIA LESTIZZA
11/12/2025	9 A	TORRE	SANT ANDREA SAN VITO	23/11/2025	19:00	10:30	COMUNALE CAMPOLONGO TAPOGLIANO VIA DEI BERSAGLIERI
11/01/2026	11 A	TORRE	MUGGIA 1967	07/12/2025	10:30		COMUNALE CAMPOLONGO TAPOGLIANO VIA DEI BERSAGLIERI

GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	11 A	FIUMICELLO 2004	UNIONE FRIULI ISONTINA		10:30		GIACOMO DEL BIANCO VILLA VICENTINA VIA DUCA D AOSTA
07/12/2025	11 A	PRO GORIZIA	AQUILEIA		10:30	09:00	
11/12/2025	10 A	AQUILEIA	TORRE	30/11/2025	19:00	10:30	

GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 14

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2025	5 R	MANZANESE CALCIO	CORNO CALCIO 1929		09:30	10:30	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	5 R	BISIACA ROMANA	I.S.M. GRADISCA	07/12/2025	16:00	10:00	
07/12/2025	5 R	FIUMICELLO 2004	PRO GORIZIA		10:30		ENZO ANDRIAN - B FIUMICELLO VIA VERDI

ESORDIENTI MISTI – FASE AUTUNNALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/12/2025	9 A	PRO GORIZIA	SISTIANA SESLJAN	06/12/2025	15:00		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/12/2025	4 A	RONCHI CALCIO	BISIACA ROMANA SQ.B	01/11/2025	16:30	15:00	
13/12/2025	9 A	AQUILEIA	PRO ROMANS 1921	06/12/2025	15:00		
DATA DA DESTINARSI	4 A	ISONTINO CALCIO SQ.B	AQUILEIA	01/11/2025			
DATA DA DESTINARSI	5 A	U.FINCANTIERI MONFALCsq.B	RONCHI CALCIO	08/11/2025			

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	9 A	CORMONESE SQ.B	FIUMICELLO 2004 SQ.B		16:30	15:00	GIACOMO DEL BIANCO VILLA VICENTINA VIA DUCA D AOSTA
08/12/2025	9 A	MLADOST A.S.D.	TERZO SQ.B	06/12/2025	10:30	15:30	ERMENEGILDO DONDA - COMUNALE TERZO DI AQUILEIA VIA MEZANA
DATA DA DESTINARSI	1 A	FIUMICELLO 2004 SQ.B	MLADOST A.S.D.	11/10/2025			
DATA DA DESTINARSI	2 A	UNIONE FRIULI ISONTINA	AUDAX SANROCCHESE	18/10/2025			

PULCINI MISTI – FASE AUTUNNALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/12/2025	9 A	CORMONESE	PRO CERVIGNANO RUDA	06/12/2025	18:15	15:00	
DATA DA DESTINARSI	2 A	L M E	RONCHI CALCIO	18/10/2025			

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	9 A	AQUILEIA	BISIACA ROMANA		15:00	15:30	
11/12/2025	4 A	BISIACA ROMANA	UNIONE FRIULI ISONTINA	01/11/2025	18:15	15:00	SILVANO E NICOLA BRAIDA CAPRIVA DEL FRIULI VIA ATLETI AZZURRI D'ITALIA 2
13/12/2025	6 A	PRO ROMANS 1921	FIUMICELLO 2004 SQ.B	15/11/2025	15:00		
DATA DA DESTINARSI	1 A	BISIACA ROMANA	L M E SQ.B	11/10/2025			
DATA DA DESTINARSI	2 A	UNIONE FRIULI ISONTINA	ARIS SAN POLO CALCIO	18/10/2025			
DATA DA DESTINARSI	4 A	ARIS SAN POLO CALCIO	AZZURRA	01/11/2025			
DATA DA DESTINARSI	5 A	FIUMICELLO	L M E SQ.B	08/11/2025			
DATA DA DESTINARSI	8 A	PRO ROMANS 1921	L M E SQ.B	29/11/2025			

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/12/2025	4 A	JUVENTINA S.ANDREA	SISTIANA SESLJAN	01/11/2025	17:45	14:30	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/12/2025	9 A	AQUILEIA SQ.B	PRO CERVIGNANO RUDA SQ.B		15:00		
13/12/2025	7 A	GRADESE CALCIO	MLADOST A.S.D.	22/11/2025	14:20	15:00	

RISULTATI GARE

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 10 Giornata - A			
CAMPANELLE	- STUDENTI	2 - 2	
ISONZO	- ZARJA A.S.D.	3 - 0	
MORARO	- TORRE	0 - 1	
(1) MOSSA	- UNIONE FRIULI ISONTINA	1 - 3	
POGGIO	- MARIANO	2 - 1	
PRO ROMANS 1921	- AUDAX SANROCCHESE	2 - 3	
VILLANOVA CALCIO	- ROIANESE	0 - 1	

(1) - disputata il 29/11/2025

JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
AUDAX SANROCCHESE	- CAMPANELLE	6 - 0	
DOMIO	- TORVISCOSA	1 - 2	
PRO GORIZIA	- SISTIANA SESLJAN	2 - 3	
RONCHI CALCIO	- ARIS SAN POLO CALCIO	3 - 0	
SAN GIOVANNI A.S.D.	- ZARJA A.S.D.	2 - 1	

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
BISIACA ROMANA	- TORRE	1 - 3	
ISONTINO CALCIO	- ROIANESE	3 - 1	
MUGGIA 1967	- FIUMICELLO 2004	0 - 4	
SANT ANDREA SAN VITO	- SANGIORGINA	0 - 2	
ZARJA A.S.D.	- PRO GORIZIA	8 - 0	

GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
AUDAX SANROCCHESE	- I.S.M. GRADISCA	0 - 6	
BUTTRIO CALCIO	- TORVISCOSA	1 - 3	
PRO CERVIGNANO RUDA	- ATLAS FOOTBALL ACCADEMY	6 - 0	
SANGIORGINA	- PRO GORIZIA	1 - 0	
SANTAMARIA	- JUVENTINA S.ANDREA	1 - 2	
UNIONE FRIULI ISONTINA	- COMUNALE GONARS	3 - 2	

GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 14

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
ANCONA LUMIGNACCO	- BUTTRIO CALCIO	4 - 0	
CORNO CALCIO 1929	- CHIAVRIS	5 - 1	
NUOVA PASIANESE ACADEMY	- CORMONESE	1 - 6	
UDINE UNITED RIZZI CORMOR	- MANZANESE CALCIO	2 - 2	

GIRONE B - 4 Giornata - R			
ISONTINO CALCIO	- BISIACA ROMANA	1 - 0	
JUVENTINA S.ANDREA	- I.S.M. GRADISCA	1 - 2	
PRO GORIZIA	- ZARJA A.S.D.	3 - 1	
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- FIUMICELLO 2004	3 - 1	

ESORDIENTI MISTI 9:9 – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DELL'1/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata			
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- CORMONESE	DISP.	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 7 Giornata			
FALCON GIRLS ACADEMY	- MLADOST A.S.D.	DISP.	
UNIONE FRIULI ISONTINA	- TERZO SQ.B	DISP.	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata			
FIUMICELLO 2004	- PRO GORIZIA	DISP.	
JUVENTINA S.ANDREA	- ISONTINO CALCIO	DISP.	
SISTIANA SESLJAN	- U.FINCANTIERI MONFALCONE	DISP.	
TERZO	- CORMONESE	DISP.	

GIRONE B - 8 Giornata			
ARIS SAN POLO CALCIO	- RONCHI CALCIO	DISP.	
AZZURRA	- AQUILEIA	DISP.	
PRO CERVIGNANO RUDA	- BISIACA ROMANA SQ.B	DISP.	
PRO GORIZIA SQ.B	- ISONTINO CALCIO SQ.B	DISP.	
PRO ROMANS 1921	- U.FINCANTIERI MONFALCsq.B	DISP.	

GIRONE C - 8 Giornata			
AZZURRA SQ.B	- AUDAX SANROCCHESE	DISP.	
FIUMICELLO 2004 SQ.B	- UNIONE FRIULI ISONTINA	DISP.	
(1) GRADESE CALCIO	- MLADOST A.S.D.	DISP.	
ISONTINO CALCIO SQ.C	- FALCON GIRLS ACADEMY	DISP.	
TERZO SQ.B	- CORMONESE SQ.B	DISP.	

(1) - disputata il 30/11/2025

R: Referto gara non pervenuto

PULCINI MISTI 7:7 – FASE AUTUNNALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 1 Giornata			
SISTIANA SESLJAN	- ISONTINO CALCIO SQ.B	DISP.	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata			
L M E	- CORMONESE	DISP.	

RISULTATI UFFICIALI GARE DELL'1/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata			
I.S.M. GRADISCA	- L M E	-	**R**

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata			
PRO CERVIGNANO RUDA	- FIUMICELLO 2004	DISP.	
PRO GORIZIA	- L M E	DISP.	
RONCHI CALCIO	- ISONTINO CALCIO	DISP.	
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- CORMONESE	DISP.	

GIRONE B - 8 Giornata			
ARIS SAN POLO CALCIO	- AQUILEIA	DISP.	
AZZURRA	- TERZO	DISP.	
BISIACA ROMANA	- FIUMICELLO 2004 SQ.B	DISP.	

GIRONE D - 8 Giornata			
CALCIO PIERIS 1925	- TERZO SQ.B	DISP.	
JUVENTINA S.ANDREA SQ.B	- AUDAX SANROCCHESE SQ.B	DISP.	
MLADOST A.S.D.	- AQUILEIA SQ.B	DISP.	
PRO CERVIGNANO RUDA SQ.B	- GRADESE CALCIO	DISP.	

R: Referto gara non pervenuto

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale prof. dott. Marcioni don Fulvio ed il Sostituto Giudice Sportivo dott. Melchiorre Stefano, assistiti dal rappresentante dell'A.I.A. dott. Galiussi Gabriele, nella seduta del 3/12/2025, hanno adottato i seguenti provvedimenti:

SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

INNOCENTI PAOLO	(MOSSA)	CANOLA KEVIN	(UNIONE FRIULI ISONTINA)

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/12/2025

GIUFFRE ANNUNZIATO (CAMPANELLE)

Già ammonito al 43º minuto del 2º tempo per reiterate proteste, al termine della gara veniva nuovamente ammonito per ulteriori proteste indirizzate al direttore di gara.

Dopo la comunicazione della decisione assunta dall'arbitro, nei pressi dello spogliatoio si avvicinava a pochi centimetri dal volto dello stesso indirizzandogli ulteriori urla e insulti con un atteggiamento particolarmente aggressivo.

Desisteva da tale comportamento solamente grazie all'intervento di un dirigente della propria società che permetteva al direttore di gara di poter entrare regolarmente nel proprio spogliatoio.

SQUALIFICA FINO AL 16/12/2025

BRESCIA SIMONE (PRO ROMANS 1921)

Al 49º del 2º tempo di gara veniva espulso perché protestava contro le decisioni dell'arbitro indirizzandogli alcune espressioni gravemente ingiuriose.

SELLAN LORENZO (PRO ROMANS 1921)

Al 49º minuto del 2º tempo di gara veniva espulso perché protestava urlando contro l'arbitro e accompagnava le proteste con una espressione blasfema

AMMONIZIONE (III INFR)

GREGO BENEDETTO (ROIANESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MERVICH ALESSANDRO (STUDENTI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BA ALISSEN	(MARIANO)	FROSS LUCA	(PRO ROMANS 1921)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CONTIN FRANCESCO	(ISONZO)	AVLLAJ CLAUDIO	(MORARO)
SKABAR FILIP	(ZARJA A.S.D.)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DUIZ SIMONE	(CAMPANELLE)	DIALLO DAOUDA DJIBRIL	(MARIANO)
SGARLATA ANDREA	(MARIANO)	SAULE TIZIANO	(STUDENTI)
PUNTIN TOMMASO	(TORRE)		

AMMONIZIONE (III INFR)

BRISCO MATTIA	(AUDAX SANROCCHESE)	TION STEFANO	(MARIANO)
CAPITANINI FRANCESCO	(POGGIO)	PLLANA VALENTINO IMER	(ZARJA A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)

FIORE GIOVANNI	(AUDAX SANROCCHESE)	DICORATO GIULIANO	(CAMPANELLE)
FURLAN DANIELE	(MORARO)	DI LENARDO MATTIA	(PRO ROMANS 1921)
BUSOLINI NICOLA	(ROIANESE)	BERTOLINI FRANCESCO	(ZARJA A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

DZHIKURI GEORGII	(AUDAX SANROCCHESE)	OMIZZOLO RUBEN	(AUDAX SANROCCHESE)
VISINTIN CHRISTIAN	(MARIANO)	FINOTTO DANIELE	(MORARO)
BEDA MATTEO	(PRO ROMANS 1921)	MILLO DAVIDE	(PRO ROMANS 1921)
GIUGOVAZ DORIAN	(STUDENTI)	DOSE SAUL	(TORRE)
TUZZI DENIS	(TORRE)	BELTRAMINI THOMAS	(VILLANOVA CALCIO)

JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

ZARJA A.S.D.

Perché i sostenitori della società rivolgevano insulti e minacce nei confronti del direttore di gara e dei tesserati della squadra avversaria.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 23/12/2025

KRIZMANCIC DAMIJAN (ZARJA A.S.D.)

Allontanato dal recinto di gioco al 40º minuto del 1º tempo perché protestava contro una decisione dell'arbitro usando parole gravemente ingiuriose e irriguardose.

Inoltre, dopo la notifica del provvedimento si avvicinava al direttore di gara con fare chiaramente minaccioso.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

ZOBEC IGOR (ZARJA A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

RUTA ANDREA (ZARJA A.S.D.)

Il G.S.T. esaminati il rapporto di gara, il supplemento di rapporto e dopo colloquio avvenuto con il direttore di gara dai quali si evince che:

- il calciatore già ammonito dopo il triplice fischio minacciava la squadra avversaria;
- rivolgeva frasi irriguardose nei confronti dell'arbitro verso il quale indirizzava chiare e gravi espressioni minacciose;
- insultava il portiere della squadra avversaria rivolgendogli esplicite offese mirate a lederne pesantemente la dignità;
- rivolgeva insulti e offese che si configurano chiaramente come una condotta volta direttamente a insultare e a denigrare un calciatore della squadra avversaria per motivi di colore e di origine etnica
- abbandonando definitivamente il recinto di gioco, continuava a inveire contro il direttore di gara utilizzando un linguaggio minaccioso. Contestualmente, rivolgeva insulti al pubblico.

Considerato che, ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2 del C.G.S., i comportamenti di carattere discriminatorio sono da considerare particolarmente gravi.

Visti gli artt. 1, 2, 5, 9, 12, 19, 21, 28, 35, 36, 39, 44, 45, 50, 51, 52 e 65 del C.G.S.

P.Q.M.

commina al calciatore la squalifica di 10 (dieci) giornate di gara effettive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SHABANI MERGIM (DOMIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALUSHANI TEDI	(SAN GIOVANNI A.S.D.)	INGRAO EMANUELE	(ZARJA A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NIANE MOR TALLA	(SAN GIOVANNI A.S.D.)	TESTA ALEX	(SAN GIOVANNI A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFR)

STROSCIO GABRIELE	(ARIS SAN POLO CALCIO)	SULLI LORENZO	(RONCHI CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DANIOTTI LORENZO	(ARIS SAN POLO CALCIO)	LEBAN GABRIELE	(ARIS SAN POLO CALCIO)
PECORARO DAVIDE	(AUDAX SANROCCHESE)	FLORIDAN DENNIS	(CAMPANELLE)
CORTINA KEVIN	(TORVISCOSA)	DERIN MARK	(ZARJA A.S.D.)
LOMBARDI ALAN	(ZARJA A.S.D.)	RUTA ANDREA	(ZARJA A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CRISAN CARLOS	(RONCHI CALCIO)	SCARPA LEONARDO	(RONCHI CALCIO)
CREVATIN DEAN	(SISTIANA SESLJAN)	TIENTCHEU AUREL CELIAN	(SISTIANA SESLJAN)
MILOCCO ANTONIO	(TORVISCOSA)	CUSMICH SIMONE	(ZARJA A.S.D.)
POSSEGA IVAN MICHAEL	(ZARJA A.S.D.)		

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 30/12/2025

FRANZOT DANIEL (PRO GORIZIA)

(Non sanzionato in alcun modo dall'arbitro) Perché a fine gara si avvicinava al direttore di gara con atteggiamento ostile e con insistenti e reiterate proteste.

Tale comportamento proseguiva durante tutto il tempo necessario a espletare le formalità spettanti all'arbitro a conclusione della gara.

In particolare, profferiva ad alta voce frasi lesive, offensive, denigratorie e intimidatorie in maniera eccezionalmente grave tale da compromettere la sicurezza, serenità e rispetto dovuti al direttore di gara.

GIORGINI MASSIMO (PRO GORIZIA)

Al 13º minuto del 2º tempo veniva ammonito perché entrava sul terreno senza permesso da parte dell'arbitro per protesta nei confronti del suo operato.

In seguito, veniva direttamente allontanato perché continuava a insultare il direttore di gara con espressioni irriguardose.

A fine gara, avvicinava nuovamente l'arbitro con il medesimo atteggiamento già messo in atto in precedenza e utilizzando un tono alquanto intimidatorio.

AMMONIZIONE (I INFR)

GIORGINI MASSIMO (PRO GORIZIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CARETTO CHRISTIAN	(BISIACA ROMANA)	GARONNA FLAVIO	(BISIACA ROMANA)
COMINO MATTEO	(SANT ANDREA SAN VITO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

FRANZ NICOLO	(FIUMICELLO 2004)	LIGUGNANA NICOLO	(FIUMICELLO 2004)
MARINI CHRISTIAN	(ISONTINO CALCIO)	SCIARRETTA FRANCESCO	(MUGGIA 1967)
COSLOVICH ALEX	(ROIANESE)	BONAZZA GABRIELE	(SANT ANDREA SAN VITO)
MANTESE DAVIDE	(SANT ANDREA SAN VITO)	TESTA OLIVER	(SANT ANDREA SAN VITO)
TOMASIN GIACOMO	(TORRE)	FRANKOVIC MATIC	(ZARJA A.S.D.)

GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 9/12/2025

SPESSOT ALESSANDRO (UNIONE FRIULI ISONTINA)

Allontanato al 18º minuto del 2º tempo dal recinto di gioco per reiterate proteste contro l'operato del direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BYTYCI BECIR	(AUDAX SANROCCHESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

SPONTON LUCA	(PRO CERVIGNANO RUDA)	LINDA THOMAS GIOVANNI	(UNIONE FRIULI ISONTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CHIAPPO MATTIA	(BUTTRIO CALCIO)	MAURO ALAN	(COMUNALE GONARS)
GOMISCEK LUCA	(PRO GORIZIA)		

AMMONIZIONE (I INFR)

BOUMAROUAN MOHAMED AMYN	(ATLAS FOOTBALL ACCADEMY)	HOSSAIN NITUL	(ATLAS FOOTBALL ACCADEMY)
MORANDINI LEONARDO	(I.S.M. GRADISCA)	SALZILLO MICHELE	(JUVENTINA S.ANDREA)
CILLO MICHELE	(PRO CERVIGNANO RUDA)	BRESSAN GIACOMO	(PRO GORIZIA)
BALDIN ALESSANDRO	(SANGIORGINA)	RACITI MATTEO	(SANGIORGINA)
BORGHERO MANUEL	(SANTAMARIA)		

GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 14

GARE DEL 30/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MARONI LUCA	(PRO GORIZIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRANZOT CRISTIAN	(PRO GORIZIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARTINIS CLAUDIO	(CORNO CALCIO 1929)	FERI GABRIEL	(PRO GORIZIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCIPPA SIMONE	(JUVENTINA S.ANDREA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CIOBANU IONUT ANDREI	(ANCONA LUMIGNACCO)	AVOMO PAOLINI RAFAEL	(CORNO CALCIO 1929)
BOZZERO LOUIS LEROY	(FIUMICELLO 2004)	FERRAZZO SIMONE	(FIUMICELLO 2004)
BRAGAGNOLO MATTEO	(JUVENTINA S.ANDREA)	CIANI NATHAN DESTIN	(JUVENTINA S.ANDREA)
PINOS MATTIA	(MANZANESE CALCIO)	MOCCHIUTTI ALESSANDRO	(UDINE UNITED RIZZI CORMOR)

AMMONIZIONE (I INFR)

FERENC SAMUEL	(ANCONA LUMIGNACCO)	HOSSAIN SHOYAIB	(BISIACA ROMANA)
SCARPA PIETRO	(BUTTRIO CALCIO)	CLOCCHIATTI KRISTOFER	(CORMONESE)
COSSAR EMANUELE	(I.S.M. GRADISCA)	AIELLO ANDREA	(PRO GORIZIA)
ARAUJO CORTEZ SEBASTIAN	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)	MAIORANO TOMMASO	(UDINE UNITED RIZZI CORMOR)
SAVI JAN	(ZARJA A.S.D.)		

ESORDIENTI MISTI 9:9 – FASE AUTUNNALE

GARE DEL 29-30/11/2025 e DELL'1-2/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nessun provvedimento.

PULCINI MISTI 7:7 – FASE AUTUNNALE

GARE DEL 26/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE (I INFR.)

L M E

In quanto la gara è stata delegata, nella funzione di Dirigente Arbitro, a persona che NON è tesserata per la stagione sportiva 2025/2026 per la Società L M E.

GARE DEL 29/11/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE E DIFFIDA (II INFR.)

AUDAX SANROCCHESE SQ.B

Per mancata indicazione, sull'elenco formazione squadra, del documento del Dirigente Accompagnatore Ufficiale.

L M E

In quanto la gara è stata delegata, nella funzione di Dirigente Arbitro, a persona che NON è tesserata per la stagione sportiva 2025/2026 per la Società L M E.

AMMONIZIONE (I INFR.)

ARIS SAN POLO CALCIO

In quanto il Dirigente Arbitro non ha firmato le liste formazione squadra.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore

avv. Francesco Vergendo, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.11.2025, tenutasi in Palmanova presso la Sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-14/2025-2026: RECLAMO della società ASD FIUMICELLO 2004 (Gara del Campionato Allievi Under 17 Provinciale, FIUMICELLO 2004 - PRO GORIZIA del 09.11.2025) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 36 della Delegazione di Trieste di data 13.11.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 36 del 13.11.2025 della Delegazione Distrettuale di Trieste, il Giudice Sportivo Territoriale, visti gli artt. 8, 28 e 29 CGS e le disposizioni ritenute ulteriormente applicabili - considerata la particolare gravità dei comportamenti riportati a referto ed il fatto che si siano verificati in occasione di una gara cui partecipavano dei calciatori minorenni - ha irrogato la sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille) a carico della ASD FIUMICELLO 2004, nonché la sanzione della disputa di 1 (una) gara interna a porte chiuse a carico della stessa società, da scontarsi con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione. Il Giudice Sportivo Territoriale ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza. Un tanto in considerazione del fatto che, in sede di referto, il Direttore di gara ha rilevato: *(i)* che nel corso del secondo tempo un nutrito gruppo di sostenitori della ASD FIUMICELLO 2004 ha indirizzato ad uno dei calciatori della società ospitata gravi ingiurie, tanto da costringere il Direttore di gara ad interrompere il gioco per tranquillizzarlo; *(ii)* che verso il termine della gara, gli stessi sostenitori hanno simulato il triplice fischio finale, confondendo i calciatori di entrambe le compagini; *(iii)* che a gara terminata, sempre gli stessi sostenitori hanno ingiuriato e provocato i calciatori della squadra avversaria e, all'indirizzo del Direttore di gara (di sesso femminile) hanno rivolto minacce, nonché espressioni gravemente ingiuriose e di carattere discriminatorio, corredate da epiteti irripetibili. Il Giudice Sportivo Territoriale ha altresì rilevato come la dirigenza dell'ASD FIUMICELLO 2004 non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 28, co. 6, CGS (avvertimento al pubblico, prima della gara, delle sanzioni previste in caso di comportamenti discriminatori), essendosi limitata a chiudere prima possibile i cancelli di accesso al campo ed agli spogliatoi per evitare di far entrare gli spettatori in zona vietata (alcuni dei quali, molto agitati, stavano scuotendo con forza la rete di recinzione) prevenendo, con ciò, solo l'eventualità di fatti violenti.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 14.11.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 17.11.2025), l'ASD FIUMICELLO 2004 ha ritualmente proposto reclamo in data 21.11.2025, rilevando, in sintesi, che: *(i)* il gioco non è stato affatto interrotto per sostenere emotivamente il calciatore della formazione avversaria, tanto che - da referto - non risulta alcuna sospensione della gara; *(ii)* dal pubblico presente non è pervenuto alcun triplice fischio ingannevole nella parte finale della gara; *(iii)* la reazione degli spettatori, che pure vi è stata, trae origine da un gesto volgare e provocatorio da parte di un calciatore della formazione avversaria, che ha causato una reazione scomposta; *(iv)* non è stata rivolta alcuna frase discriminatoria al Direttore di gara, dovendosi piuttosto ritenere che sono state probabilmente fraintese le parole dirette, invece, al calciatore autore del gesto di cui sopra. Ciò posto, la reclamante ha evidenziato la sproporzione della sanzione irrogata rispetto ad altri precedenti, nonché l'inapplicabilità, in ambito dilettantistico, della disposizione di cui all'art. 28 CGS., non essendo per altro nemmeno richiedibili, in tale ambito, i comportamenti collaborativi indicati dall'art. 29 CGS con effetto esimente o attenuante. Al reclamo sono state allegate 5 "dichiarazioni testimoniali" (*sic*) e, in via istruttoria, è stata richiesta l'assunzione di prova testimoniale, con formulazione dei relativi capitoli ed indicazione dei testi (uno dei genitori, allenatori e dirigenti dell'ASD FIUMICELLO 2004). La reclamante ha, quindi, concluso chiedendo

la riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale e, per l'effetto, la condanna della società alla minor pena ritenuta di equità.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, preso atto della richiesta della reclamante di essere sentita in sede di discussione orale e della rinuncia, da parte della stessa, al termine di cui all'art. 77, co. 2, CGS per il deposito di memorie e/o documenti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 27.11.2025. In sede d'udienza, prima di ammettere la parte reclamante, la Corte Sportiva d'Appello ha inteso contattare telefonicamente il Direttore di gara, il quale - sentito a chiarimenti - ha sostanzialmente confermato quanto riportato a referto, evidenziando di non aver percepito alcun atteggiamento provocatorio da parte dei calciatori in campo in direzione del pubblico. All'ora fissata per l'udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello è comparso, per la reclamante, l'avv. Matteo Piccinin, al quale è stata data lettura delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara. Udita la relazione, il legale ha ripercorso - in sede di discussione - i contenuti del reclamo, insistendo per la riduzione della sanzione irrogata.

La Corte Sportiva d'Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo per quanto di seguito.

In via preliminare, si rileva che le "dichiarazioni testimoniali" allegate al ricorso sono da reputarsi inammissibili, in quanto irritualmente acquisite (alcune di esse nemmeno sono state sottoscritte dai soggetti interessati). Vero è che alla parte reclamante non è affatto preclusa, in genere, la possibilità di raccogliere dichiarazioni da persone in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini della decisione, anche prima e fuori dell'udienza dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello; è altrettanto vero, tuttavia, che ciò deve avvenire nel rispetto degli opportuni presidi di garanzia (ad esempio: nelle forme previste dagli artt. 391-bis e ss c.p.p.), pena la declaratoria di inammissibilità.

In relazione alle istanze istruttorie, si rileva che la prova testimoniale richiesta deve reputarsi, del pari, inammissibile posto che le circostanze di fatto riportate nelle relative capitolazioni sono volte: *(i)* a negare i contenuti del referto arbitrale in assenza di alcuna censura in ordine alla attendibilità dello stesso; *(ii)* ad evidenziare una circostanza che, per quanto si dirà, è del tutto irrilevante ai fini del decidere (asserita provocazione di un non meglio precisato calciatore della formazione avversaria e scuse che si assumono porte dai dirigenti della formazione avversaria a fine gara); *(iii)* a comprovare dei fatti già pacifici (chiusura dei cancelli per evitare l'ingresso di sostenitori in forte stato di agitazione, che cercavano di essere calmati).

La Corte Sportiva d'Appello (per aver letto le "dichiarazioni testimoniali" allegate al reclamo, se non altro per escludere la loro ammissibilità) rileva, per inciso, che l'episodio della provocazione – su cui si innesta la quasi totalità delle argomentazioni difensive – è riferito, nelle predette dichiarazioni, al calciatore n. 15 della formazione avversaria, quando, in sede di referto, si legge che il calciatore raggiunto dagli irripetibili insulti proferiti dai sostenitori dell'ASD FIUMICELLO 2004 era il n. 3. In ogni caso, la vicenda potrà essere adeguatamente chiarita dalla Procura Federale, cui il Giudice Sportivo Territoriale ha trasmesso gli atti per i seguiti di competenza.

Ai fini della decisione, la Corte Sportiva d'Appello reputa sufficientemente esaustivo quanto riportato in sede di referto. Ed invero, ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara "fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte della associazione sportiva o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi, non può valere in alcun modo a superare l'efficacia di piena prova del referto dell'ufficiale di gara.

Ciò posto, si rileva - in primo luogo - che le condotte ascritte ai sostenitori dell'ASD FIUMICELLO 2004, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo Territoriale, sono da reputarsi particolarmente gravi, considerato che le stesse, di per sé inqualificabili e in nessun modo giustificabili, sono pure state poste in essere al cospetto di calciatori minorenni. Né vale richiamare, al riguardo, l'asserita "provocazione" da parte di un calciatore della formazione avversaria. A tacer del fatto che di tale "provocazione" non vi è prova alcuna (non essendo nemmeno stata percepita dal Direttore di gara), la stessa, quand'anche sussistente, in nessun modo può assumere rilievo – nemmeno in senso attenuante – al fine di giustificare l'indegna condotta tenuta, in occasione della gara, da un manipolo di persone adulte che, per ruolo ed età, sarebbero chiamate a comportarsi, dinanzi a minori, con raziocinio ed autocontrollo, e non già in

modo inopportuno e del tutto scriteriato, se non addirittura violento. E' impensabile ed inaccettabile che, in una gara del settore giovanile, i "sostenitori" di una squadra arrivino al punto di indirizzare gravi ingiurie ad un calciatore della formazione avversaria sino a destabilizzarlo emotivamente; è, del pari, impensabile ed inaccettabile che i ragazzi siano costretti a rientrare rapidamente negli spogliatoi al termine della gara, dovendosi finanche chiudere i cancelli dell'area di gioco per evitare l'ingresso di spettatori talmente agitati da arrivare ad aggrapparsi alla rete di recinzione scuotendola con forza. Tali condotte, per altro, non sono nemmeno state negate dalla reclamante, la quale si è limitata a ricondurre causalmente la "reazione scomposta" (*sic)* tenuta dai propri sostenitori alla condotta del "ragazzino" (*sic*) che, per quanto asserito, avrebbe avuto un atteggiamento provocatorio (confermando, al contempo, l'immediata chiusura dei cancelli al fine di "attenuare la situazione venutasi a creare"). Si tratta di condotte che destano sconcerto anche in chi giudica e che minano, alla base, lo spirito dello sport in generale e dell'attività del settore giovanile in particolare, la quale dovrebbe essere ispirata al massimo divertimento nell'ambito di una sana e corretta competizione agonistica, in un contesto ambientale sereno.

Per quanto previsto dall'art. 6, co. 3, CGS, le società sono chiamate a rispondere - a titolo di responsabilità oggettiva - del comportamento dei propri sostenitori (sia sul proprio campo, sia su quello della società ospitante), salvo non abbiano adottato un idoneo ed efficace Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 7, co. 5, dello Statuto FIGC, il quale, ex art. 7 CGS, può valere al fine di escludere o attenuare la predetta responsabilità. Nel caso di specie, non risulta che la reclamante abbia implementato il Modello di cui trattasi, di talché essa è da reputarsi senz'altro sanzionabile rispetto alla condotta tenuta dai propri sostenitori. Al riguardo, la Corte Sportiva d'Appello, condividendo le osservazioni della reclamante solamente in punto di proporzionalità della sanzione (anche in considerazione dei precedenti da essa citati), reputa sufficientemente afflittiva la sanzione dell'ammenda di Euro 500,00. Ed invero, benché si tratti di responsabilità oggettiva, la quale - per definizione - esclude ogni tipo di valutazione in ordine all'elemento psicologico della condotta, in senso contenitivo rispetto all'ammontare della sanzione rileva il fatto che, nel caso, può essere esclusa una qualche colpa della società, la quale non ha alcuna preventiva possibilità di "selezionare" i propri sostenitori, potendosi solamente limitare, come ci si augura avvenga nel caso di specie, ad intervenire con una seria attività di sensibilizzazione e di educazione sportiva, onde evitare il ripetersi di simili, disdicevoli, accadimenti.

Quanto alle espressioni discriminatorie, la reclamante non ha negato che le stesse siano state proferite, essendosi limitata a rilevare come il Direttore di gara abbia probabilmente frainteso delle frasi che non erano rivolte nei suoi confronti, ma nei confronti del calciatore che si era reso responsabile, in tesi, del gesto provocatorio anzidetto.

Sul punto, la Corte Sportiva d'Appello rileva che dalla lettura del referto arbitrale emerge che le espressioni di cui trattasi erano senz'ombra di dubbio rivolte – per loro contenuto – ad una persona di sesso femminile che, in quel frangente, altri non poteva essere se non il Direttore di gara. Tali espressioni rimangono connotate da una palese natura discriminatoria, sostanziandosi, per altro, in una serie di frasi oltremodo becere e triviali. Sorprende – e finanche indigna – che un simile turpiloquio possa essere stato indirizzato, da persone adulte, al termine di una gara pure vinta, ad una incolpevole ragazza (quasi coetanea dei calciatori in campo) svolgente le funzioni di Arbitro.

L'ulteriore considerazione svolta, sul punto, dalla reclamante, secondo cui, laddove vi fossero stati comportamenti discriminatori, il Direttore di Gara avrebbe dovuto sospendere la partita, cade immediatamente di fronte all'evidenza del fatto, riportato a referto, che tali comportamenti sono avvenuti al termine della gara, quando lo stesso Direttore di Gara stava uscendo dal campo.

Per quanto previsto dall'art. 28, co. 4, CGS, le società sono responsabili per cori, grida ed ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 8, co. 1, lett. d), CGS (obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori). Non avendosi evidenza di recidiva da parte dell'ASD FIUMICELLO 2004 e non essendo stato pregiudicato lo svolgimento della gara (oramai terminata al momento della condotta), la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale appare del tutto congrua in relazione ai fatti in disamina. La reclamante, per altro, non ha inteso impugnare la decisione *in parte qua*, rilevando solamente che la sanzione irrogata è da reputarsi sufficientemente afflittiva, posto che essa incide sulla prima forma di "autofinanziamento" delle società dilettantistiche, ossia la presenza di pubblico al chiosco

in occasione della gara. Al riguardo, la Corte Sportiva d'Appello invita la reclamante a considerare che detta sanzione non è certo volta a pregiudicare – in senso punitivo – le forme di "autofinanziamento" dell'associazione sportiva, ma a costituire richiamo rispetto ad un'attività di sensibilizzazione (e, verrebbe da dire, di educazione) da porre in essere anche nei confronti dei propri sostenitori, della cui condotta l'associazione risponde in modo oggettivo. Si consideri per altro che, nel caso di una eventuale recidiva, oltre alla sanzione minima dell'ammenda di Euro 1.000,00, potranno essere applicate, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara, la disputa di una o più partite a porte chiuse, la squalifica del campo, la penalizzazione di punti in classifica e, finanche, l'esclusione dal campionato di competenza. Si rileva, ulteriormente, che i comportamenti collaborativi previsti dall'art. 29 CGS in senso esimente o attenuante rispetto alle condotte tenute dai sostenitori non sono affatto "inverosimili" nel contesto di campionati giovanili e/o dilettantistici. Ed invero, basti pensare che la norma prevede, al fine della loro rilevanza, la sussistenza di almeno 3 delle circostanze indicate. Quanto ai Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire comportamenti discriminatori, si rileva che l'art. 16, co. 2, del D. Lgs. 39/2021 ne impone l'adozione anche in capo alle associazioni sportive dilettantistiche, tanto che l'inerzia, sul punto, non può valere come scusante. Quanto, poi, alle altre circostanze previste dall'art. 29 CGS, sarebbe stato sufficiente, nel caso di specie, che i dirigenti della ASD FIUMICELLO 2004 avessero indicato al Direttore di gara i soggetti responsabili delle condotte e che avessero agito – immediatamente – per far cessare le condotte dei responsabili. Per quanto rilevato in sede di reclamo, i dirigenti si sono limitati a chiudere i cancelli per evitare di far entrare i loro stessi sostenitori, alquanto agitati, cercando di calmarli. Ai fini attenuanti e/o esimenti un tanto non è sufficiente e ciò anche in considerazione del fatto che, nemmeno in sede di reclamo, la ASD FIUMICELLO 2004 ha preso nette distanze dalla condotta dei propri sostenitori, cercando piuttosto di giustificarla invocando una condotta provocatoria da parte di un calciatore della formazione avversaria.

In ragione di quanto sopra, la Corte Sportiva d'Appello reputa senz'altro sanzionabile la ASD FIUMICELLO 2004 in relazione alle condotte alla stessa ascritte, dovendosi conseguentemente confermare la sanzione della disputa di 1 (una) gara interna a porte chiuse irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, seppur comminando una ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00) in luogo di quella di Euro 1.000,00 (mille/00), in applicazione del principio di afflittività e proporzionalità delle sanzioni.

All'esito del reclamo parzialmente accolto consegue lo svincolo del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie per quanto di ragione rideterminando la sanzione in Euro 500,00 (cinquecento/00).

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Gorizia il 4 dicembre 2025.

IL SEGRETARIO
Maurizio Pavanel

IL DELEGATO PROVINCIALE
Massimo Casasola